REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e ai tessuti di fibre artificali in fiocco della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio [2], di massimali individuali entro il limite dei volumi nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per la biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e i tessuti di fibre artificiali in fiocco della categoria di prodotti 37 (numero d'ordine 40.0370), il massimale è fissato rispettivamente a 118 e 254 t; che, alla data del 2 giugno 1988, le imputazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 17 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
	(tonnellate)	6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
		6302 39 90	
40.0370	37	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
		5516 12 00	
		5516 13 00	
	(tonnellate)	5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
		5516 91 00	
		5516 92 00	
		5516 93 00	
		5516 94 00	
		5803 90 50	
		ex 5905 00 70	

[1] GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
[2] GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente